

TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Fallimentare

Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

Relazione Particolareggiata ex art. 68 del C.C.I.I.

Organismo di Composizione della Crisi "MODELLO CANAVESE"

DEBITORE: GALLELLI IVAN

=====00=====

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

DOTT.MARCO MAINELLA

nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi denominato Modello Canavese, ente iscritto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del 20/04/2021, al numero 296 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale n.202/2014

DATI ANAGRAFICI DAL DEBITORE RICORRENTE

Nome: IVAN

Cognome: GALLELLI

Codice Fiscale: GLLVNI77B18L219F

Luogo di nascita: Torino

Data di nascita: 18/02/1977

Indirizzo di residenza: Venaria Reale (TO), via Petrarca 81



Sommario

A. PREMESSA	3
B. L'ISTITUTO SCELTO DAL DEBITORE	3
C. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	4
D. CONTENUTO DELLA RELAZIONE EX ART.68, COMMA 2, CCII	5
a) cause dell'indebitamento e diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni	5
b) le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte	8
c) completezza e attendibilità della documentazione	8
d) indicazione presunta dei costi di procedura	9
E. LA PROPOSTA DEL DEBITORE - CONTENUTI	9
a) l'elenco dei creditori, le somme dovute e le cause di prelazione	9
b) la consistenza e la composizione del patrimonio	12
c) gli atti di straordinaria amministrazione	13
d) le dichiarazioni dei redditi	13
e) le entrate del debitore e del suo nucleo familiare e le spese per il mantenimento	14
F. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA	14
a) la convenienza della proposta rispetto all'ipotesi liquidatoria.	15
b) la percentuale le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori.	15
G. VERIFICHE EFFETTUATE DAL GESTORE	16
1) Ricerche nelle Banche Dati pubbliche	17
2) Circolarizzazione ai creditori delle richieste di precisazione del credito	18
3) Confronto dei debiti indicati nella Proposta con le risposte ed i dati acquisiti	18
4) Valutazione del merito creditizio	19
H) FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA	21



A. PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Marco Mainella (nato a Torino, il 6.7.1962, C.F. MNLMRC62L06L219B, con studio in Rivoli, corso Torino 4, tel. 011/9536498, info@studiomainella.it; pec: studiomainella@odcec.torino.legalmail.it), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al n.1244

premessi che:

- in data 28.3.2022 la parte ricorrente ha depositato istanza al referente dell'Organismo di Composizione della Crisi denominato Modello Canavese per richiedere l'accesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del D.Lgs.14/2019 (all.1 ricorso);
- l'Organismo di Composizione della Crisi Modello Canavese ha accolto l'istanza ed assegnato alla procedura il numero di protocollo 45/2022 e nominato quale gestore della crisi da sovraindebitamento il sottoscritto (all.2 ricorso) che ha accettato l'incarico in data 27/8/2022 (all.2b ricorso);
- all'esito dei riscontri effettuati, parte ricorrente ha predisposto, con l'ausilio del gestore, una proposta di piano di ristrutturazione dei propri debiti, ai sensi art.67 D.Lgs.14/2019, di cui la presente relazione rappresenta l'allegato n.24

espone quanto segue.

B. L'ISTITUTO SCELTO DAL DEBITORE.

Il C.C.I.I. prevede, tra gli altri, che il debitore **consumatore** possa accedere allo strumento della **Ristrutturazione dei debiti del Consumatore** come disciplinata dagli artt. 67 e ss. del C.C.I.I.

Lo strumento prevede che il debitore possa proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.

La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. Il debitore può essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale e con rateazioni, a determinate condizioni



e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di piano. Il debitore istante deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l'eventuale cessione di propri crediti futuri e attraverso la prestazione di garanzie da parte di terzi. Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che il piano che egli propone sia realizzabile. Qualora sia necessario a tal fine l'intervento di terzi che offrano garanzie, occorre acquisire il loro consenso scritto con l'indicazione dei redditi o beni che essi mettono a disposizione.

C. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Requisiti oggettivi necessario ai fini dell'ammissione alla procedura è lo stato di sovraindebitamento, così come individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del C.C.I.I.

La procedura è disciplinata da un insieme di disposizioni e in particolare dagli artt. 67 e seguenti del C.C.I.I. che indicano, tra l'altro, anche i presupposti affinché il debitore istante possa accedere a tale procedura.

La scrivente ha, quindi, preliminarmente verificato che fossero rispettati i presupposti previsti dal C.C.I.I. ed in particolare ha potuto verificare che il Debitore:

- si trova in situazione di **sovraindebitamento** come definito dall'art. 2, comma 1°, lett. c) del C.C.I.I.: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”* laddove per stato di **crisi** s'intende *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”* (art. 2, comma 1°, lett. a) del C.C.I.I.) per stato d'**insolvenza** s'intende: *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (art. 2, comma 1°, lett. b) C.C.I.I.).
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi



speciali per il caso di crisi o insolvenza, trattandosi di **consumatore** ovvero di “*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*” (art. 2, comma 1°, lett. e) C.C.I.I.).

Le **condizioni soggettive ostative** previste dal CCII sono le seguenti:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 69 del C.C.I.I. “*il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte...*”.

Il Debitore, nella Proposta, ha dichiarato di non avervi fatto ricorso negli ultimi cinque anni né negli anni precedenti.

- l'altro requisito di accesso alla procedura fissato dall'art. 69, comma 1, C.C.I.I. prevede altresì che “*il consumatore non può accedere alla procedura [...] se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”.

In merito a questo requisito verranno fatte opportune valutazioni nel successivo paragrafo dedicato alle cause del sovraindebitamento.

D. CONTENUTO DELLA RELAZIONE EX ART.68, COMMA 2, CCII

a) Cause dell'indebitamento e diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni

Il ricorso contiene una descrizione delle cause del sovraindebitamento, che è stato interamente determinato dai debiti contratti sotto forma di prestiti e finanziamenti richiesti per far fronte alla patologia del “*disturbo da gioco d'azzardo*” che ha afflitto il sig.Gallelli a partire dall'anno 2018.

Il ricorrente ha raccontato che nei primi anni riusciva a spendere anche 500 euro al giorno e che pertanto fu costretto a chiedere i primi prestiti proprio alla fine del 2018 (prestito personale Intesa Sanpaolo e Findomestic Banca), proseguendo poi anche per tutto il 2019 (Banca Reale, Vivibanca, Fincontinuo).

Il lockdown dovuto all'epidemia di Covid-19 lo fece forzatamente desistere dal



frequentare le sale scommesse, ma alla riapertura dei locali il disturbo si ripresentò, finchè, grazie all'aiuto del fratello, decise di rivolgersi all'inizio del 2021 al Dipartimento Patologie delle Dipendenze presso l'ASL TO3.

Nella relazione 20.07.21 a firma della d.ssa Spagnolo del servizio dipendenze dell'Asl To 3, emerge come il beneficiario sia *"in carico al Servizio scrivente dal mese di febbraio per disturbo da gioco d'azzardo di gravità moderata.....(omissis)...da circa cinque anni il sig.Galelli ha iniziato a contrarre debiti consistenti per poter giocare in misura sempre crescente....(omissis)...con l'apertura delle sale avvenuta alla fine del mese di giugno, il paziente ha ripreso l'attività di gioco ed ha richiesto allo scrivente servizio di attivare un percorso terapeutico per affrontare la dipendenza ...(omissis)...l'attivazione con urgenza della misura di protezione giuridica rappresenta, secondo la valutazione del servizio scrivente, il primo passo per interrompere l'attività patologica di gioco e per poter formulare un percorso di cura. L'affiancamento di un amministratore di sostegno permetterebbe, inoltre, al sig. Galelli, di ricevere supporto nel percorso relativo alla procedura della L.3/2012 sul sovraindebitamento"*.

Il sig.Gallelli presentava quindi ricorso al Tribunale di Ivrea ai fini di ottenere l'apertura di un procedimento di Amministrazione di Sostegno che il Giudice Tutelare, Dott.ssa Luisa Degrandi, disponeva con decreto del 18/1/2022 **(all.1)**.

Nella stessa data con altro decreto nominava *amministratore di sostegno l'Asl To3, in persona del legale rappresentante pro tempore, con i poteri e le funzioni di seguito specificate (all.2)*.

Ad oggi il ricorrente è ancora seguito ed amministrato dal suddetto dipartimento, che ha rilasciato le relazioni datate 10/2/2023 e 6/12/2024 che sono state allegate al ricorso e documentano la situazione del paziente (all.3 e 3b ricorso).

Per quanto riguarda la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni si registra un orientamento costante della giurisprudenza nel considerare l'insussistenza della **colpa grave** nella determinazione del sovraindebitamento nel caso in cui sia stata accertata e documentata, in capo al debitore, la presenza di una patologia quale la ludopatia e la circostanza che lo stesso si sia sottoposto volontariamente alle necessarie cure, accettando altresì di far gestire i propri beni e redditi da un amministratore di sostegno.

All'interno della domanda sono state citate pronunce giurisprudenziali relative a procedure di sovraindebitamento intervenute in casi dove il debitore risultava affetto



da ludopatia e si era affidato alla gestione dell'amministratore di sostegno.

Anche il Tribunale di Torino ha dimostrato di attenersi al principio dell'assenza di colpa grave, malafede o frode in casi come quelli oggetto della presente relazione.

Già con decreto del 8 giugno 2016, il Giudice delegato, Dott.ssa Cecilia Marino, ha omologato una proposta di piano del consumatore presentata da un debitore il cui indebitamento e sovraindebitamento era stato causato, tra gli altri, da un accertato disturbo di gioco d'azzardo patologico, riconoscendo in capo al consumatore l'assenza di colpa e nella causazione dell'indebitamento e nella causazione del sovraindebitamento e statuendo più specificamente che *"[...] pur avendo il signor [...] dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento **incolpevolmente** per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica la ludopatia che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure".*

Concetto ribadito nel decreto di omologa di un piano del consumatore, 31 dicembre 2018, Tribunale Torino, Dott. Bruno Conca, dove si legge *"[...] la causazione del sovraindebitamento può dirsi **incolpevole**, non tanto perché priva di irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione attuale ma, anzi, proprio perché queste appaiono denotative di una patologia psichiatrica accertata e tale da avere portato all'apertura di un'amministrazione di sostegno."*

Il citato orientamento si è nel tempo consolidato, tanto da consentire allo stesso Tribunale di Torino, nel condivisibile decreto di omologa del piano del consumatore emesso dal G.D Dott. Stefano Miglietta e depositato in data 11 aprile 2019 di qualificare la condizione di sovraindebitamento, causata da un eccessivo ricorso al credito dovuto ad una *"progressiva e compulsiva perdita di controllo della gestione delle proprie risorse finanziarie"- per effetto di ludopatia - connotata, tanto dall'assenza di una reale volontà di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, quanto, attraverso una interpretazione evolutiva della vigente normativa, dall'assenza di "colpa grave, malafede e frode"* (cfr. art. 69, co. 1, del Codice della crisi di impresa). Decreto, questo, le cui motivazioni sono state poi condivise anche in successivo orientamento (cfr. Tribunale di Torino, Dott.ssa Vittoria Nosengo, decreto del 28 ottobre 2019).

Sul punto, è assai interessante osservare come il decreto abbia specificato che *"non vale ad escludere il nesso causale tra la patologia e il sovraindebitamento l'assenza di prova che le somme ricevute in mutuo sia state destinate direttamente al pagamento*



di debiti di gioco, poiché, da un lato, tale prova risulterebbe quasi diabolica e, dall'altro, le somme ottenute in prestito potrebbero essere state usate per pagare debiti diversi da quelli derivanti dal gioco, senza che ciò comporti un mutamento della causa dell'indebitamento, riconducibile comunque alla suddetta patologia”.

b) Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Il gestore in questo caso non può che rimandare a quanto già scritto in merito alle cause dell'indebitamento.

Infatti la patologia riscontrata in capo al debitore comporta che lo stesso utilizzi tutte le sue disponibilità finanziarie per soddisfare il bisogno del gioco d'azzardo, per cui la necessità non è quella di restituire quanto già ricevuto ma di trovare nuove fonti di denaro, rendendolo inconsapevole dei rischi assunti e destinato a sottovalutare le conseguenze delle sue azioni.

Solo i prelievi forzosi (cessione del quinto e delegazione di pagamento, a cui si è aggiunto il pignoramento dello stipendio) hanno permesso di restituire in parte i finanziamenti ottenuti e solo l'amministrazione di sostegno ha fatto sì che i redditi del sig. Gallelli non fossero completamente sperperati nelle sale giochi.

c) Completezza e attendibilità della documentazione

La domanda è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 67, comma 2, C.C.I.I.; in particolare, a corredo della domanda sono stati allegati, tra gli altri:

- l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- l'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- l'elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (nella Proposta dichiara di non averne effettuati);
- le dichiarazioni dei redditi, ove presentate, degli ultimi tre anni (in carenza di obbligo sono stati allegati i mod. CU alla Proposta);
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia (allegato alla Proposta);
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del Debitore e della sua famiglia (indicate nella Proposta).



La documentazione è dunque completa e non sono emersi indizi di inattendibilità, come emerge dalle verifiche eseguite dal gestore.

d) Indicazione presunta dei costi di procedura

Il compenso all'OCC per la procedura è stato concordato con il debitore in € 6.056,00 IVA compresa e sarà sottoposto alla liquidazione da parte del Giudice.

Viene altresì accantonata la somma di € 700,00 a titolo di spese di procedura (diritti, contributo unificato, imposta di registro, spese bancarie) e sopravvenienze varie.

L'intero importo di € 6.756,00 viene considerato in prededuzione.

E. LA PROPOSTA DEL DEBITORE - CONTENUTI

a) L'elenco dei creditori, le somme dovute e le cause di prelazione

Il ricorso contiene i seguenti elementi utili a ricostruire l'elenco dei creditori e le somme dovute, già in quella sede corredati dalle verifiche eseguite dal gestore.

BANCA REALE

Contratto di finanziamento YouGO! - Prestito personale di € 25.000,00, importo da restituire € 29.390,18 in 72 rate mensili di € 402,62, stipulato il 5/9/2019. Il gestore ha avuto a disposizione il contratto ed ha acquisito la precisazione da parte del creditore che alla data del 10/10/2024 il debito era pari a € 25.466,55. Il credito ha natura chirografaria.

AK NORDIC AB

Agisce in qualità di cessionario di Compass Banca SPA con la quale furono stipulati due contratti:

- contratto n. 102120744164 stipulato il 23/10/2015, linea di credito concesso fino ad € 1.500,00;
- contratto n. 44154652024 stipulato il 23/1/2019, linea di credito concesso fino ad € 4.000,00.

Il G.E. del Tribunale di Ivrea ha disposto con l'ordinanza n.165/2024 il pignoramento



di una quota dello stipendio del debitore.

Il gestore ha acquisito la precisazione da parte del creditore che alla data del 11/10/2024 il debito era pari a € 6.675,36.

In sede di ripartizione definitiva delle somme occorrerà stornare le quote trattenute dallo stipendio fino a quella data. Il credito ha natura chirografaria.

FINCONTINUO SPA

Contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 22/2/2019 per l'importo di € 23.094,07, importo da restituire € 33.840,00 in 120 rate mensili di € 282,00. Il gestore ha avuto a disposizione il contratto ed ha acquisito la precisazione da parte del creditore che alla data del 25/10/2024 il debito era pari a € 16.074,00.

In sede di ripartizione definitiva delle somme occorrerà stornare le quote trattenute dallo stipendio fino a quella data. Il credito ha natura chirografaria.

VIVIBANCA SPA

Contratto di mutuo con delega di pagamento al datore di lavoro stipulato in data 24/12/2019 per l'importo di € 15.826,05, importo da restituire € 28.800,00 in 120 rate mensili di € 240,00. Il gestore ha avuto a disposizione il contratto ed ha acquisito la precisazione da parte del creditore che alla data del 11/10/2024 il debito era pari a € 12.724,22.

In sede di ripartizione definitiva delle somme occorrerà stornare le quote trattenute dallo stipendio fino a quella data. Il credito ha natura chirografaria.

KRUK ITALIA SRL

Agisce in qualità di cessionario di AGOS DUCATO SPA, con la quale fu stipulato un contratto di apertura di credito "revolving" a tempo indeterminato con carta di credito emessa il 23/11/2015 e fido di € 6.700,00, attualmente bloccata.

Il gestore ha acquisito la precisazione da parte del creditore che alla data del 6/11/2024 il debito era pari a € 9.006,34 a titolo di capitale ed € 347,94 a titolo di spese legali. Il credito ha natura chirografaria.

KRUK ITALIA SRL

Agisce in qualità di cessionario di FINDOMESTIC BANCA SRL, con la quale furono



stipulati i seguenti contratti:

- n.10070803165365 - Apertura linea di credito con carta, stipulato in data 6/11/2018, importo € 3.000,00
- n.20080813793302 - Apertura linea di credito con carta, stipulato in data 5/4/2018, importo € 4.000,00
- n.20080813793316 - Prestito personale concesso in data 5/4/2018, importo del credito € 11.520,00, da restituire in 106 rate mensili di € 179,00 cadauna, per complessivi € 18.974,00.

Il G.E. del Tribunale di Ivrea ha disposto con l'ordinanza n.165/2024 il pignoramento di una quota dello stipendio del debitore.

Il gestore ha acquisito la precisazione da parte del creditore che alla data del 6/11/2024 il debito era pari ad € 17.541,79 a titolo di capitale ed € 1.023,57 a titolo di spese legali maturate.

In sede di ripartizione definitiva delle somme occorrerà stornare le quote trattenute dallo stipendio fino a quella data. Il credito ha natura chirografaria.

INTESA SANPAOLO

Prestito personale di originari € 21.254,60 concesso il 12/11/2018.

Il gestore ha acquisito la precisazione da parte del creditore che alla data del 7/11/2024 il debito era pari ad € 17.462,58. Il credito ha natura chirografaria.

INTESA SANPAOLO

Conto corrente n.00570/1000/00066472 aperto presso la filiale di Venaria Reale. Il gestore ha acquisito la precisazione da parte del creditore che alla data del 7/11/2024 il debito era pari ad € 212,70. Il credito ha natura chirografaria.

COMUNE DI TORINO

Ingiunzioni per violazione del Codice della Strada, notificate da SORIS SPA. Il gestore ha acquisito la precisazione del credito da parte del concessionario per complessivi € 1.254,24 al 3/12/2024. Il credito ha natura chirografaria.

REGIONE PIEMONTE

Ingiunzioni per omesso pagamento della tassa automobilistica, notificate da SORIS



SPA. Il gestore ha acquisito la precisazione del credito da parte del concessionario per complessivi € 1.801,89 al 3/12/2024. Il credito ha natura privilegiata ex art.2752 cc.

COMUNE DI VENARIA REALE

Ingiunzioni per violazione del Codice della Strada, come da cartella n. 11020240034584851000 Agenzia della Riscossione. Il gestore ha acquisito la precisazione del credito attraverso la delega concessa ad operare sul sito dell'ente esattore, pari ad € 153,27 al 3/12/2024. Il credito ha natura chirografaria.

b) La consistenza e la composizione del patrimonio

Beni immobili

Le verifiche eseguite al Catasto terreni e fabbricati presso l'Agenzia delle Entrate in data 2/12/2024 non hanno evidenziato proprietà immobiliari in capo al debitore.

Beni mobili

Il Debitore è proprietario di un'auto Opel Astra immatricolata nel 2010 targata EF335DN, di un valore dichiarato dal Debitore di circa € 3.000,00.

Redditi

Il Debitore percepisce circa uno stipendio netto come lavoratore dipendente di 1.900 euro, sul quale vengono trattenute le quote relative alla cessione del quinto a favore di Fincontinuo SPA pari ad € 282,00 ed alla delegazione di pagamento in favore di Vivibanca di € 240,00, oltre al pignoramento a favore di AK Nordik, inizialmente pari ad € 315,00, ora ridotto ad € 242,77, dunque un netto di circa 1.200,00 euro al mese per tredici mensilità.

Si precisa che in aggiunta a quanto sopra il Debitore ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del c.c. che matura in proporzione ai compensi corrisposti nel corso del rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, dal momento che non viene corrisposto in busta paga, il T.F.R. rappresenta un credito differito, il cui diritto sorgerà solo al momento della cessazione del rapporto, pertanto non è stato preso in considerazione come attività oggi disponibile.



Disponibilità liquide

E' titolare del conto corrente bancario n.66472 presso Intesa Sanpaolo, al momento non utilizzato. Il saldo alla data del 20/11/2023 è negativo per € 212,70 (all.9).

L'amministrazione di sostegno gestisce un conto corrente presso la filiale di Collegno di Unicredit sul quale vengono accreditati gli stipendi percepiti ed addebitate le spese ammissibili su richiesta del ricorrente.

Il saldo di questo conto alla data del 23/10/2024 è di € 29.536,84.

È titolare di una carta di credito Poste Pay della quale si allegano gli estratti conto dal momento della sua apertura, sulla quale vengono accreditati gli importi mensili per le spese personali da parte dell'amministratore di sostegno.

Il saldo di questo conto alla data dell' 11/12/2024 è di € 99,48 (all.13.2 ricorso).

Non risultano altri beni in capo al debitore e non risultano essere stati compiuti atti di disposizione del patrimonio, almeno di quello immobiliare, da parte del Debitore negli ultimi cinque anni.

Il gestore ha potuto esaminare, su delega del debitore, il cassetto fiscale dal quale ha potuto evincere l'inesistenza di atti del registro, fatti salvo i procedimenti esecutivi di cui si è detto.

c) Gli atti di straordinaria amministrazione

Il ricorrente ha dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni.

d) Le dichiarazioni dei redditi

Sempre tramite il cassetto fiscale, il gestore ha potuto estrarre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.

In realtà, in assenza di altri redditi, il debitore non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale, per cui sono state rinvenute solamente le certificazioni uniche (CU) rilasciate dal datore di lavoro, che hanno confermato l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente percepiti in questo periodo di osservazione.



e) Le entrate del debitore e del suo nucleo familiare e le spese per il mantenimento

Il sig. Gallelli attualmente convive con i genitori Gallelli Francesco e Luppino Concetta Maria, entrambi pensionati, come risulta dallo stato di famiglia.

La permanenza in famiglia ha aiutato il ricorrente a superare le difficoltà sopra descritte; ad oggi egli non contribuisce, se non in minima parte, al mantenimento della famiglia ed utilizza i 500 euro messi a disposizione mensilmente dall'amministrazione di sostegno per i suoi bisogni personali.

All'interno del ricorso il sig. Gallelli esprime il desiderio di riscattarsi, tornando a condurre un'esistenza normale; tra queste esigenze vi è inevitabilmente quella di trovare un'abitazione in affitto per sé e staccarsi dai genitori.

Come descritto nel paragrafo precedente, lo stipendio netto mensile, una volta eliminate le trattenute relative ai debiti contratti, è pari a circa 1.900 euro mensili.

L'analisi dei dati ISTAT (ultimo aggiornamento giugno 2021), riguardanti un nucleo familiare composto da una persona, per l'area geografica di interesse indica una spesa mediana mensile pari a Euro 1.498,29 (all.21 ricorso).

Occorre inoltre considerare il costo mensile dell'amministratore di sostegno pari a circa € 100,00 che, presumibilmente, rimarrà in carica anche successivamente all'omologa del piano.

Si ritiene pertanto che il sig. Gallelli, una volta terminato di onorare il piano proposto, previa omologa della S.V., possa trovarsi nelle condizioni economiche per mantenere un dignitoso tenore di vita.

F. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

Obiettivo della proposta è quello di garantire il miglior soddisfacimento dei creditori compatibilmente con l'esigenza del ricorrente di riscattarsi, tornando a condurre un'esistenza normale e libera dalla patologia che lo ha afflitto negli ultimi anni; tra queste esigenze vi è inevitabilmente quella di trovare un'abitazione in affitto per sé e staccarsi dai genitori (pensionati) che lo hanno sostenuto anche economicamente durante questo periodo.

La proposta risulta così strutturata: il ricorrente intende mettere a disposizione dei



creditori l'importo di **€ 45.000,00 (quarantacinquemila/00)** così composto:

- la somma di € 29.000,00 tratta dal conto corrente n.000106371314 aperto presso Unicredit filiale di Collegno, gestito dall'amministrazione di sostegno, (il saldo al 24/10/2024 era pari ad € 29.536,84); il surplus presente alla data dell'auspicata omologa del presente piano viene accantonata per spese non preventivabili.
- La somma di € 16.000,00 non appena tale somma sarà disponibile sul conto corrente amministrato, al netto di un fondo rischi di € 5.000,00 (e pertanto al raggiungimento di un saldo attivo pari ad € 21.000,00). Tale importo si ritiene possa essere ragionevolmente conseguito, sulla base dell'andamento storico del conto corrente e salvo cause non preventivabili, entro due/tre anni al massimo.

a) La convenienza della proposta rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Il patrimonio del Debitore è quasi nullo, salvo l'auto che viene utilizzata per recarsi al lavoro ed il cui valore non garantirebbe comunque i creditori. Non sono ragionevolmente prevedibili entrate future, ma unicamente lo stipendio del Debitore. Il Debitore ad oggi ha 47 anni e dunque non raggiungerebbe l'età pensionabile nel triennio ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, lettera b) del C.C.I.I. non sono compresi nella liquidazione *"gli stipendi nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia"*.

Sulla base dello stipendio del Debitore si potrebbe ipotizzare una somma messa a disposizione del ceto creditorio pari ad € 300,00/mese che, per la durata di tre anni prevista per la liquidazione, comporterebbe una somma a disposizione dei creditori ammontante ad € 10.800,00 che, tenuto del tasso d'interesse legale del 2,5%, corrisponde ad un valore attualizzato di € 10.400,00 circa (questo sul presupposto che si convenga con la sospensione delle trattenute sullo stipendio ad oggi presenti).

Dunque l'alternativa liquidatoria è quantificabile in circa € 41.000,00 (saldo del conto corrente più redditi futuri attualizzati), pertanto **peggiorativa** rispetto alla proposta sopra riportata.

b) La percentuale le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori.

Come anticipato, la Proposta prevede il pagamento:

⇒ **integrale** (100%) delle spese in prededuzione pari ad € 6.756,00.



⇒ **integrale** (100%) dei crediti privilegiati aventi privilegio generale pari ad € 1.801,89.

⇒ **parziale** (33,76% del totale di € 107.942,56) per i creditori chirografari, quindi pari ad € 36.442,11.

Le modalità. I creditori saranno soddisfatti attraverso l'emissione di bonifici emessi dal conto corrente amministrato.

Quanto al tempo. I creditori saranno soddisfatti immediatamente dopo l'omologa per la somma di € 29.000,00 disponibile ad oggi sul conto corrente amministrato mentre il debito restante di € 16.000,00 non appena tale somma sarà disponibile sul conto corrente amministrato, al netto di un fondo rischi di € 5.000,00 (e pertanto al raggiungimento di un saldo attivo pari ad € 21.000,00).

La **Proposta di Piano** presentata dal Debitore si articola pertanto come segue.

- a) Utilizzo di somme depositate sul conto corrente amministrato tenuto presso Unicredit per un totale di € 45.000,00.
- b) Il pagamento integrale delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC, in acconto per la quota stabilita nel preventivo immediatamente dopo l'omologa, a saldo successivamente alla liquidazione dell'importo stabilito dal G.D.;
- c) Il pagamento integrale, in soluzione unica, dei creditori privilegiati muniti di privilegio generale e pari ad € 1.801,89 immediatamente dopo l'omologa.
- d) Il pagamento parziale dei creditori chirografari, immediatamente dopo l'omologa, di un importo pari alla differenza tra la somma disponibile di € 29.000,00, i pagamenti in prededuzione ed a favore dei privilegiati e le spese di procedura, in proporzione a quanto spettante ad ognuno di essi.
- e) Il saldo dei chirografari al momento della disponibilità raggiunta sul conto corrente di € 16.000,00, salvo cause di forza maggiore ed al netto di un fondo rischi di € 5.000,00.

G. VERIFICHE EFFETTUATE DAL GESTORE

Il Gestore deve procedere preliminarmente alla verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, in funzione della successiva attestazione di fattibilità.



Nello specifico lo scrivente ha posto in essere le seguenti attività:

- 1) ricerca nelle Banche Dati pubbliche;
- 2) circolarizzazione ai creditori delle richieste di precisazione del credito;
- 3) confronto dei debiti indicati nella Proposta con le risposte e i dati acquisiti;
- 4) valutazione del merito creditizio.

1) **Ricerche nelle Banche Dati pubbliche.**

Le ricerche e verifiche sulle Banche Dati, private e pubbliche, sono state effettuate per accertare la corrispondenza dei dati indicati nella *Proposta di Piano del Consumatore* e la loro completezza e rispondenza rispetto ai saldi dichiarati, nonché per stabilire la genesi e l'anzianità dell'esposizione debitoria.

Centrale Rischi della Banca d'Italia.

La Centrale Rischi della Banca d'Italia (**all.3**) ha evidenziato le segnalazioni di Banca Reale, AK Nordic e Kruk Investimenti.

CRIF.

Il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF (**all.4**), che ha evidenziato i finanziamenti in essere con Banca Reale ed Intesa Sanpaolo.

Visura protesti.

La visura camerale (allegato 20 ricorso) non ha evidenziato l'esistenza di protesti in capo al *Debitore*.

Risultanze catastali (all.13 ricorso)

Le indagini eseguite presso l'Agenzia delle Entrate non hanno individuato proprietà immobiliari né al catasto fabbricati, né al catasto terreni.

La consultazione del cassetto fiscale non ha evidenziato atti del registro relativi a compravendite immobiliari.

Anagrafe dei rapporti finanziari.

L'Anagrafe dei rapporti finanziari dell'Agenzia delle Entrate (**all.5**) ha evidenziato l'esistenza dei rapporti, in essere ed estinti, dichiarati dal ricorrente.

Agenzia delle Entrate.

Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base all'attuale residenza del *Debitore* (Torino 2) non hanno segnalato debiti in capo al medesimo diversi da quelli



iscritti a ruolo dall'Agente della Riscossione (allegato 15 ricorso).

Agenzia delle Entrate Riscossione

L'estratto dal sito dell'ADR eseguito in data 3/12/2024 ha segnalato l'esistenza di una sola cartella iscritta a ruolo, comprensiva di interessi, sanzioni e accessori pari ad € 153,27 (allegato 11.1 ricorso), ente creditore il comune di Venaria Reale per violazioni al codice della strada.

Soris.

La Soris s.p.a. ha inviato l'estratto conto al 3/12/2024 dal quale risultano debiti nei confronti del comune di Torino per € 1.252,24 (violazioni C.d.S.) e della regione Piemonte per € 1.801,89 (accertamenti tasse automobilistiche) (allegato 11 ricorso).

2) Circolarizzazione ai creditori delle richieste di precisazione del credito.

In seguito all'accettazione dell'incarico il sottoscritto professionista ha contattato i creditori indicati nella Proposta per richiedere loro la precisazione del credito vantato nei confronti del *Debitore*.

Segue l'elenco delle comunicazioni inviate e delle risposte ottenute alla data di stesura della presente relazione.

CREDITORE	importo precisazione	data precisazione
Banca Reale	25.466,55	11/10/2024
AK Nordic AB	6.675,36	11/10/2024
Fincontinuo SPA	16.074,00	26/10/2024
Vivibanca SPA	12.724,22	11/10/2024
Intesa Sanpaolo per conto corrente	212,70	07/11/2024
Intesa Sanpaolo finanziamento	17.462,58	07/11/2024
Kruk Italia srl	27.919,64	06/11/2024

3) Confronto dei debiti indicati nella Proposta con le risposte ed i dati acquisiti.

Nelle precisazioni pervenute **non si sono evidenziate differenze significative rispetto a quanto esposto nella Proposta del debitore.**



4) Valutazione del merito creditizio

L'art. 67, comma 3, del C.C.I.I. prevede che *“la proposta del piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione...”*.

L'art. 68, comma 3, del C.C.I.I. ha demandato all'organismo di composizione della crisi di valutare se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Ciò in quanto l'art.69, comma 2, prevede che L'art. 69, 2°comma, del C.C.I.I. prevede che *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 - bis del testo unico di cui al D.Lgs. 385/1993, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

La scrivente ha verificato se ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

A tal fine, si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

La valutazione viene eseguita per i soli finanziamenti che risultano in essere alla data della presentazione del piano e disposti in ordine cronologico in base alla loro erogazione.

FINDOMESTIC BANCA (cessionario KRUK ITALIA SRL)

Prestito personale concesso in data 5/4/2018, importo del credito € 11.520,00, da restituire in 106 rate mensili di € 179,00 cadauna, per complessivi € 18.974,00.

L'istituto erogante HA tenuto conto del merito creditizio **(all.6)** (reddito dichiarato su contratto apertura linea di credito (all.10 ricorso).



INTESA SANPAOLO

Prestito personale di originari € 21.254,60 concesso il 12/11/2018.

L'istituto erogante HA tenuto conto del merito creditizio **(all.7)**.

FINCONTINUO SPA

Contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 22/2/2019 per l'importo di € 23.094,07, importo da restituire € 33.840,00 in 120 rate mensili di € 282,00.

L'istituto erogante HA tenuto conto del merito creditizio **(all.8)**.

BANCA REALE

Contratto di finanziamento YouGO! - Prestito personale di € 25.000,00, importo da restituire € 29.390,18 in 72 rate mensili di € 402,62, stipulato il 5/9/2019.

L'istituto erogante HA tenuto conto del merito creditizio **(all.9)**.

VIVIBANCA SPA

Contratto di mutuo con delega di pagamento al datore di lavoro stipulato in data 24/12/2019 per l'importo di € 15.826,05, importo da restituire € 28.800,00 in 120 rate mensili di € 240,00.

L'istituto erogante **NON HA** tenuto conto del merito creditizio **(all.10)**.

Come desumibile dagli allegati il calcolo matematico è stato eseguito attraverso un foglio di calcolo elaborato dall'ODCEC di Viterbo sulla base delle indicazioni dell'art.68, comma 3, del CCII.

Quale reddito disponibile è stato utilizzato quello dichiarato dal debitore al soggetto finanziatore, laddove presente e per analogia negli altri casi.



H) FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA

Lo scrivente gestore, alla luce delle considerazioni di cui ai precedenti capitoli della presente relazione, può ragionevolmente concludere che **il piano proposto risulta oggi fattibile**. La proposta si basa in parte su somme già disponibili sul conto corrente amministrato (€ 29.000,00), mentre la restante parte (€ 16.000,00) sarà pagata non appena tale somma sarà disponibile sul conto corrente amministrato, al netto di un fondo rischi di € 5.000,00 (e pertanto al raggiungimento di un saldo attivo pari ad € 21.000,00). Tale importo si ritiene possa essere ragionevolmente conseguito, sulla base dell'andamento storico del conto corrente e salvo cause non preventivabili, entro due/tre anni al massimo.

Alla luce di quanto fin qui riportato, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal sig. Gallelli può sintetizzarsi nel seguente prospetto.

CREDITORE	IMPORTO DEBITO	TIPOLOGIA DI CREDITO	PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE	IMPORTO DA PAGARE
compenso OCC	6.056,00	prededucibile	100%	6.056,00
spese di procedura e bancarie regione Piemonte	700,00	prededucibile	100%	700,00
Banca Reale	1.801,89	privilegiato	100%	1.801,89
AK Nordic AB	25.466,55	chirografo	33,76%	8.597,67
Fincontinuo SPA	6.675,36	chirografo	33,76%	2.253,64
Vivibanca SPA	16.074,00	chirografo	33,76%	5.426,69
Intesa Sanpaolo per conto corrente	12.724,22	chirografo	33,76%	4.295,78
Intesa Sanpaolo finanziamento	212,70	chirografo	33,76%	71,81
Kruk Italia srl	17.462,58	chirografo	33,76%	5.895,48
comune di Venaria Reale	27.919,64	chirografo	33,76%	9.425,85
comune di Torino	153,27	chirografo	33,76%	51,74
	1.254,24	chirografo	33,76%	423,44
TOTALI	116.500,45			45.000,00

Il sottoscritto ringrazia per la fiducia accordatagli e rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e integrazioni.

Rivoli, 13/12/2024

Dott. Marco Mainella

Firmato digitalmente



ALLEGATI

- 1) Decreto del G.T. di apertura dell'amministrazione di sostegno
- 2) Decreto del G.T. di nomina dell'amministrazione di sostegno
- 3) Verifiche presso Centrale Rischi
- 4) Verifiche presso CRIF
- 5) Anagrafe Rapporti Finanziari
- 6) Valutazione merito creditizio Findomestic Banca
- 7) Valutazione merito creditizio Intesa Sanpaolo
- 8) Valutazione merito creditizio Fincontinuo SPA
- 9) Valutazione merito creditizio Banca Reale
- 10) Valutazione merito creditizio Vivibanca SPA

